

LOSAI CHE...?

"LIBRI PER TUTTI": IN PIEMONTE PROGETTO PER L'ACCESSO ALLA LETTURA DI TUTTI

Fondazione Paideia promuove la creazione di una rete di biblioteche piemontesi per favorire l'accesso alla lettura di bimbi con disabilità e bisogni speciali. In collaborazione con Asl Città di Torino e Asl Cn1 per condividere libri modificati con i simboli della comunicazione aumentativa e alternativa

Tutto questo per favorire l'accesso alla lettura da parte di bambini con disabilità e con bisogni comunicativi complessi attraverso la condivisione di libri illustrati con il testo tradotto nei simboli della Comunicazione Aumentativa e Alternativa

(Caa). Attualmente hanno aderito al progetto il Servizio Biblioteche della Città di e le Biblioteche Civiche di Cavallermaggiore, Fossano, Saluzzo e Savigliano del Sistema Bibliotecario di Fossano, oltre al Servizio di Neuropsichiatria Infantile di ASL Città di Torino e ASL CN1.

"Promuovere questo progetto di comunicazione 'su misura' significa permettere di ampliare e potenziare le possibilità di tutti i bambini di accedere alla lettura e di conseguenza migliorare le loro opportunità di apprendimento e conoscenza, contribuendo più in generale a rafforzare nel tempo le loro competenze comunicative - , afferma Fabrizio Serra, direttore di Fondazione Paideia -. "Crediamo fortemente nel progetto 'Libri per tutti', che rappresenta per noi un ulteriore passo verso una cultura dell'inclusione, una cultura accessibile a tutti, a cominciare dai bambini con esigenze e bisogni speciali".

"Uno degli obiettivi - spiega Stefania Cogno, referente per la Regione Piemonte di ISAAC Italy - è di facilitare l'accesso ai libri per tutti, anche per coloro (adulti e bambini con bisogni comunicativi complessi) che non riescono o non possono accedere alla lettura attraverso gli strumenti tradizionali. La lettura è infatti uno strumento molto efficace per ampliare la possibilità di partecipazione e di inclusione sociale. Perché ciò avvenga sono però necessari due importanti ingredienti: l'utilizzo di libri opportunamente modificati/adattati e l'accessibilità al luogo in cui tutti vanno a cercare i libri da leggere: la biblioteca. 'Libri per Tutti' considera entrambi questi aspetti ed è per questo motivo che Isaac Italy appoggia con il patrocinio le iniziative legate al progetto".



NOTIZIE IN BREVE

CONSORZIO MONVISO SOLIDALE
COORDINAMENTO GENITORI HANDICAP



LOSAI CHE...?

*Si ricorda che gli SPORTELLI
INFORMAHANDICAP sono aperti:*

SAVIGLIANO

GARESIO MARTINA

- Corso Roma 113
telefono 0172/710811

e-mail martina.garesio@monviso.it
giovedì dalle 10,00 alle 12,00



HELP ME



FOSSANO

ROSSO SONJA

- Corso Trento 4
telefono 0172/698411
e-mail sonja.rosso@monviso.it
lunedì dalle 14,00 alle 17,00
Martedì dalle 10,00 alle 12,30
Venerdì dalle 10,00 alle 12,30

La sede di: SALUZZO

- Via Vittime di Brescia-
telefono 0175/210711
garantisce contatto telefonico con le
sedi di Fossano e Savigliano,
tramite l'Ufficio Relazioni con il
Pubblico (URP)

03/2017

s
t
a
m
p
a
t
o

i
n

p
r
o
p
r
i
o

LO SAI CHE...?

Siamo in periodo di dichiarazione dei redditi quindi crediamo sia opportuno rinfrescare le idee circa quali agevolazione hanno le persone con disabilità.

A tale proposito l'Agenzia dell'Entrate a gennaio 2017 ha diramato la "GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ".

Qui di seguito prenderemo spunto da quest'ultima per riportare-riassumere quanto può servire per la compilazione della dichiarazione dei redditi.

LE AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE AUTO

Chi ne ha diritto

Possono usufruire delle agevolazioni:

1. non vedenti e sordi
2. disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento
3. disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni
4. disabili con ridotte o impedisce capacità motorie.⁰¹⁷

Quando le agevolazioni sono concesse al familiare della persona con disabilità

Invece che la persona con disabilità, può beneficiare delle agevolazioni sopra descritte, il familiare che ne sostiene la spesa, a condizione che il portatore di handicap sia a suo carico ai fini fiscali.

In questo caso, il documento comprovante la spesa può essere intestato indifferentemente alla persona disabile o al familiare del quale egli risulti a carico.

Per essere considerato "fiscalmente a carico" il disabile deve avere un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro.

Per il raggiungimento di questo limite non va tenuto conto dei redditi esenti, come, per esempio, le Pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento), le pensioni e gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili.

Superando il limite di reddito, le agevolazioni spettano unicamente al disabile: per poterne beneficiare è necessario, quindi, che i documenti di spesa siano a lui intestati e non al suo familiare.

ATTENZIONE

Se più disabili sono fiscalmente a carico di una stessa persona, quest'ultima può fruire, nel corso dello stesso quadriennio, dei benefici fiscali previsti per l'acquisto di autovetture per ognuno dei portatori di handicap a suo carico.

La detrazione è fruibile dal disabile o dal familiare di cui il non vedente è fiscalmente a carico e può essere utilizzata, a scelta del contribuente, in unica soluzione o in quattro quote annuali di pari importo.

Detrazione forfetaria di 516,46 euro delle spese sostenute per il mantenimento del cane guida.

La detrazione per il mantenimento del cane spetta senza che sia necessario documentare l'effettivo sostenimento della spesa.

Al familiare del non vedente non è invece consentita la detrazione forfetaria anche se il non vedente è da considerare a carico del familiare stesso.

La detrazione per l'eliminazione delle barriere architettoniche

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili è possibile fruire di una detrazione Irpef pari al:

1. 50%, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2017
2. 36%, da calcolare su un importo massimo di 48.000 euro, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2018.

Rientrano nella categoria degli interventi agevolati:

- ◊ quelli effettuati per l'eliminazione delle barriere architettoniche (per esempio, ascensori e Montacarichi)
- ◊ i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

La detrazione non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% prevista per le spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile.

La detrazione è prevista solo per interventi sugli immobili effettuati per favorire la mobilità interna ed esterna del disabile.

Non si applica, invece, per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità del disabile.

Per esempio, non rientrano nell'agevolazione l'acquisto di telefoni a viva voce, schermi a tocco, computer o tastiere espansse.

Per questi beni, comunque, è già prevista la detrazione Irpef del 19%, in quanto rientranti nella Categoria dei sussidi tecnici e informatici.

Tra gli interventi che danno diritto alla detrazione rientrano:

la realizzazione di un elevatore esterno all'abitazione, la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, se conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

- ◊ la costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne e interne alle abitazioni. Per queste spese la detrazione del 19% non è fruibile contemporaneamente all'agevolazione prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia, ma solo sull'eventuale eccedenza della quota di spesa per la quale è stata richiesta quest'ultima agevolazione
- ◊ l'acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap (riconosciuti tali ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992). Sono tali, per esempio, le spese sostenute per l'acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa
- ◊ i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento dei disabili.

Anche per le spese per i servizi di interpretariato sostenute dai sordi (riconosciuti tali in base alla legge n. 381 del 26 maggio 1970) è prevista la detrazione del 19%, purché si possiedano le certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato.

La detrazione del 19% sull'intero importo per tutte le spese sopra elencate può essere usufruita anche dal familiare del disabile, a condizione che quest'ultimo sia fiscalmente a suo carico.

La documentazione

La detrazione Irpef per gli addetti all'assistenza (persone non autosufficienti)

Sono detraibili dall'Irpef, nella misura del 19%, le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di "non autosufficienza" del disabile nel compimento degli atti della vita quotidiana.

La detrazione deve essere calcolata su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro e spetta solo quando il reddito complessivo del contribuente non è superiore a 40.000 euro.


Cumulabilità con i contributi degli addetti ai servizi domestici

La detrazione delle spese sostenute per l'assistenza di persone non autosufficienti non pregiudica la possibilità di usufruire di un'altra agevolazione: la deduzione dal reddito imponibile dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari (per esempio, colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane). Questi contributi sono deducibili, per la parte a carico del datore di lavoro, fino all'importo massimo di 1.549,37 euro.

Le altre agevolazioni per i non vedenti

Detrazione dall'Irpef del 19% delle spese sostenute per l'acquisto del cane guida

La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale, e può essere calcolata sull'intero ammontare del costo sostenuto (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 238/2000).



La documentazione

1. Certificazione attestante la condizione di disabilità: o per il non vedente e il sordo, occorre un certificato, rilasciato da una Commissione medica pubblica, che attesta la sua condizione o per il disabile psichico o mentale, è richiesto

- il verbale di accertamento dell'handicap, emesso dalla Commissione medica dell'Asl (o da quella integrata Asl-Inps), dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992), derivante da disabilità psichica

- il certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento (legge n. 18/1980 e legge n. 508/1988), emesso dalla Commissione a ciò preposta (Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile di cui alla legge n. 295/1990)

- o per i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati, occorre il verbale di accertamento dell'handicap, emesso dalla Commissione medica dell'Asl (o da quella integrata Asl-Inps), dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992), derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione.

AUTOVEICOLI

Spese di acquisto

Per l'acquisto dei mezzi di locomozione il disabile ha diritto a una detrazione dall'Irpef.

La detrazione è pari al 19% del costo sostenuto e va calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro.

La detrazione spetta una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto).

Quando, ai fini della detrazione, non è necessario l'adattamento del veicolo, la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per il costo di acquisto del veicolo: restano escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a consentire l'utilizzo del mezzo (per esempio, la pedana sollevatrice). Per tali spese si può comunque usufruire di un altro tipo di detrazione, sempre del 19%, di cui si dirà più avanti.



La detrazione può essere usufruita per intero nel periodo d'imposta in cui il veicolo è stato acquistato o, in alternativa, in quattro quote annuali di pari importo.

Perdita dell'agevolazione

In caso di trasferimento del veicolo, a titolo oneroso o gratuito, prima che siano trascorsi due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle stesse.

Questa disposizione non si applica quando il disabile, a seguito di mutate necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti.

Spese per riparazioni

Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione Irpef spetta anche per quelle di riparazione del mezzo.

Sono esclusi, comunque, i costi di ordinaria manutenzione e i costi di esercizio (premio assicurativo, carburante, lubrificante).

Anche in questo caso la detrazione è riconosciuta nel limite di spesa di 18.075,99 euro, nel

quale devono essere compresi sia il costo d'acquisto del veicolo sia le spese di manutenzione straordinaria dello stesso.



ATTENZIONE

Le spese per riparazioni possono essere detratte solo se sono state sostenute entro 4 anni dall'acquisto del mezzo.

LA DETRAZIONE IRPEF PER I FIGLI PORTATORI DI HANDICAP

Il contribuente che ha figli fiscalmente a carico ha diritto a una detrazione dall'Irpef il cui importo varia in funzione del suo reddito complessivo.

La norma ha stabilito detrazioni di base: l'importo effettivamente spettante diminuisce con l'aumentare del reddito, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro.

ATTENZIONE

Una persona si considera fiscalmente a carico di un suo familiare quando dispone di un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro.

La detrazione di base per i figli a carico è attualmente pari a:

- ⇒ 1.220 euro, per il figlio di età inferiore a tre anni
- ⇒ 950 euro, se il figlio ha un'età pari o superiore a tre anni.

Se in famiglia ci sono più di tre figli a carico, questi importi aumentano di 200 euro per ciascun figlio, a partire dal primo.

Per il figlio disabile, riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104 del 1992, si ha diritto all'ulteriore importo di 400 euro.

- ⇒ **età inferiore a 3 anni 1.620 euro**
- ⇒ **età pari o superiore a 3 anni 1.350 euro**

Le agevolazioni Irpef per spese sanitarie e mezzi di ausilio

Le spese deducibili dal reddito sono interamente deducibili dal reddito complessivo del disabile:

- ◆ le spese mediche generiche (per esempio, le prestazioni rese da un medico generico, l'acquisto di medicinali)

- ◆ le spese di "assistenza specifica".

Si considerano di assistenza specifica le spese sostenute per:

- ◊ l'assistenza infermieristica e riabilitativa
- ◊ le prestazioni fornite dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale (se dedicate esclusivamente all'assistenza diretta della persona)
- ◊ le prestazioni rese dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, da quello con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto all'attività di animazione e di terapia occupazionale.

ATTENZIONE

Queste spese sono deducibili anche quando sono state sostenute per un familiare disabile non a carico fiscale.

In caso di ricovero del disabile in un istituto di assistenza e ricovero, non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. Per questo motivo, è necessario che nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza le spese risultino indicate separatamente.



Le spese detraibili dall'Irpef

Per determinate spese sanitarie e per l'acquisto di mezzi di ausilio è riconosciuta una detrazione dall'Irpef del 19%.

In particolare, possono essere detratte dall'imposta, per la parte eccedente la franchigia di 129,11 euro, le spese sanitarie specialistiche (per esempio, analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche).

La detrazione può essere frutta anche dal familiare del quale il disabile è fiscalmente a carico.

Sono invece ammesse integralmente alla detrazione del 19%, senza la franchigia di 129,11 euro, le spese sostenute per:

- ◊ il trasporto in ambulanza del disabile (le prestazioni specialistiche effettuate durante il trasporto rientrano, invece, tra le spese sanitarie e possono essere detratte, tenendo conto)
- ◊ l'acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale
- ◊ l'acquisto di arti artificiali per la deambulazione
- ◊ l'adattamento dell'ascensore per renderlo idoneo a contenere la carrozzella